

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/823 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2023

recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell'equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ⁽²⁾ al fine di migliorare le disposizioni afferenti a tutte le forme di scambi di informazioni e di cooperazione amministrativa istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme.
- (2) Data la natura e la flessibilità delle piattaforme digitali, l'obbligo di comunicazione si applica anche ai gestori di piattaforme definiti nell'allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE che svolgono attività commerciali nell'Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro («gestori di piattaforme straniere»). Ciò garantisce condizioni di parità per tutti i gestori di piattaforme digitali, a prescindere dal loro luogo di stabilimento, e impedisce la concorrenza sleale all'interno dell'Unione.
- (3) La direttiva 2011/16/UE stabilisce misure atte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui gestori di piattaforme straniere e sulle autorità fiscali degli Stati membri, nei casi in cui esistano adeguate disposizioni che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra una giurisdizione non-UE e uno Stato membro.
- (4) L'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE stabilisce che la Commissione determina, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere ricevute automaticamente da uno Stato membro siano equivalenti a quelle specificate nell'allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. L'articolo 8 bis quater, paragrafo 7 stabilisce inoltre che la stessa procedura si applica per determinare che le informazioni non sono più equivalenti.
- (5) Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare e determinare in che misura il diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE garantiscano che le informazioni che devono essere ricevute automaticamente da tale Stato membro si riferiscano alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e siano equivalenti alle informazioni richieste ai sensi delle norme in materia di comunicazione di cui alla stessa direttiva.

⁽¹⁾ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1.

